ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

Oggetto Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., Art. 9, c.2. Notifica generale

n. DET-AMB-2021-834 del 19/02/2021

SM0869; notificatore **IGIENE AMBIENTALE** MANAGEMENT Srl - San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (Importazione) pericolosi EER 16.01.04*, veicoli fuori uso - destinati a recupero (R4) presso l'impianto di Rimini, Via San Martino in Riparotta n.2/b, gestito dalla ditta GIORGI

ANGELO Snc

Proposta n. PDET-AMB-2021-877 del 19/02/2021

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Struttura adottante

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., Art. 9, c.2. Notifica generale SM0869; notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl - San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (Importazione) di rifiuti pericolosi EER 16.01.04*, veicoli fuori uso - destinati a recupero (R4) presso l'impianto di Rimini, Via San Martino in Riparotta n.2/b, gestito dalla ditta GIORGI ANGELO Snc.

Notifica SM0869

Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl - Via Fondo Ausa n.16,

Dogana (RSM)

Produttore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl - Via Fondo Ausa n.16,

Dogana (RSM)

Destinatario/Impianto GIORGI ANGELO Snc - impianto di destinazione non intermedio -

Rimini, Via San Martino in Riparotta n.2/b

Operazione di trattamento R4 - riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

Numero di viaggi previsto 10

Allegati al presente atto Documento di Notifica SM0869;

Documento di Movimento;

Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1);

Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica SM0869

I. Decisione

1. La **Notifica SM0869** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice EER 16.01.04* - Veicoli fuori uso

Codice BasileaFuori listaCodice YFuori listaQuantità totale55 tonnellateTipo di imballaggioAlla rinfusaStato fisicoSolido

destinati all'impianto di destinazione non intermedio gestito dalla ditta GIORGI ANGELO Snc, con sede legale e impianto in comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta n.2/b, è approvata ai sensi dell'Art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.

- 2. La presente Decisione è valida fino al 14.03.2022 (Ultima partenza);
- 3. la presente Decisione non è trasferibile;
- 4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dalla Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino Dipartimento Territorio e Ambiente) interessata nella procedura di notifica in oggetto;

- 5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
- 6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
- 7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione di garanzia finanziaria da parte del Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, Via Fondo Ausa n.16 Dogana (RSM), all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento (CE) n.1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.

L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. 370/98, almeno pari a:

T= 300 x 55 tonnellate x 20,3 km (itinerario più lungo)

 $S = 1.000.000 \times 55$ tonnellate

G = (T + S)/1936,27 =£ 28.578,12.

Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/06, esaminata la garanzia finanziaria, presentata con un importo pari a € 28.772.99 non risulta necessaria una garanzia supplementare.

8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

- tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, in base della documentazione annessa alla Notifica SM0869, riportata in **Allegato 1** al presente atto, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti oggetto della notifica, potranno essere utilizzati esclusivamente i seguenti vettori: GIORGI ANGELO Snc, Via San Martino in Riparotta n.2/b, Rimini e IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, Via Fondo Ausa n.16, Dogana (RSM);
- 2. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Rep. di San Marino);
- 3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM0869 e dei relativi documenti di movimento;
- 4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le previste istruzioni di sicurezza ai sensi di legge;
- 5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
- 6. preso atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM0869, l'itinerario principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza pari a km 16,6 ed è inoltre previsto un percorso alternativo di lunghezza pari a km 20,3 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito all'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.; i suddetti itinerari, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo paragrafo III. Avvertimenti;
- 7. durante le spedizioni i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie di valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

- 1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
- 2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
- 3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
- 4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
- 5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
- 6. ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., l'impianto di destinazione della ditta GIORGI ANGELO Snc Via San Martino in Riparotta n.2/b, Rimini, deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento;
- 7. quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno civile o termine più breve, ai sensi dell'art. 9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
- 8. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente; il Destinatario ha l'obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale.
- 9. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3;
- 10. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), non oggetto della presente autorizzazione;
- 11. prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate delle autorizzazioni o permessi o licenze;
- 12. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;

- 13. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
- 14. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM0869, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;
- 15. la presente decisione è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) sul sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le informazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento con nota trasmessa dalla U.O.S. Gestione Ambientale - Repubblica di San Marino, Rep.n. TTR 2021/0113 U del 11.02.2021 (protocollo di ARPAE n. PG/2021/22000).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg.(CE) n.1013/06 e s.m.i., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione della ditta GIORGI ANGELO Snc, sito in Via San Martino in Riparotta n.2/b, Rimini, è in possesso di valida autorizzazione ex Art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata da ARPAE con provvedimento n. 984 del 23.02.2018, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione R4).

È fatta salva la possibilità della scrivente Agenzia di revocare il presente provvedimento, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE), si ritiene valido il versamento di importo pari ad € 387,34 effettuato dal Notificatore con bonifico bancario in data 16.02.2021.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente a norma di legge)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.